

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 668/88 DEL CONSIGLIO

del 2 febbraio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2072/84 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2072/84 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 628/87 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha subordinato, fino al 1988, a un regime comune le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Cina;

considerando che, non appena entrerà in vigore la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, i prodotti tessili verranno classificati secondo il suddetto sistema armonizzato e le nomenclature comunitarie basate su di esso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, instaura, dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura delle merci, denominata «nomenclatura combinata» (NC), che risponde alle esigenze delle statistiche del commercio estero della Comunità; che la classificazione dei prodotti tessili contemplati dagli accordi si basa pertanto sulla nomenclatura combinata; che occorre prendere le disposizioni del caso per l'importazione e l'immissione in libera pratica nella Comunità, dal 1° gennaio 1988, di alcuni prodotti tessili spediti dalla Cina prima di questa data, e la cui classificazione sarà modificata a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2072/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2072/84 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 60 del 3. 3. 1987, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 6. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato V.»;

2) il testo dell'articolo 3, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato III e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura prevista all'articolo 16 quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.»;

3) all'articolo 3, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. I limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti la cui importazione non era sottoposta a restrizioni quantitative prima del 1° gennaio 1988 e che, con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata (NC), verranno classificati a decorrere da questa data in una o più categorie di prodotti di cui all'allegato III.

La presente disposizione si applica unicamente ai prodotti spediti dalla Cina verso la Comunità anteriormente al 1° gennaio 1988.

8. L'immissione in libera pratica dei prodotti appartenenti a una o più categorie di prodotti la cui importazione era subordinata ad un limite quantitativo anteriormente al 1° gennaio 1988 continua ad essere effettuata alle stesse condizioni d'importazione anche se, con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata (NC), tali prodotti verranno classificati in una categoria diversa.

La presente disposizione si applica unicamente ai prodotti spediti dalla Cina verso la Comunità anteriormente al 1° gennaio 1988.»;

4) il testo dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma è sostituito al testo seguente:

«Per i prodotti tessili di cui agli allegati I e II gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro